

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)  
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054  
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)

P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226

E-mail: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it

N. 55

del 23.02.2012



## Le Daily News

*A cura di Raffaele Covino  
Avvocato e Funzionario della DPL Modena (1)*

## Omissione contributiva per quote a carico: senza notifica nessuna condanna

**Fra gli adempimenti contributivi e assistenziali che incombono in capo al datore di lavoro, in qualità di sostituto, rientra il versamento delle quote che, previste a carico del dipendente e del lavoratore "parasubordinato iscritto alla Gestione sperata dell'INPS (obbligo introdotto dall'art. 39 Legge 183/2010 del "Collegato Lavoro"), vengono trattenute dallo stesso e da questi versate nei termini di legge. Può capitare, tuttavia, che tali quote, seppur trattenute, non vengano versate dal datore di lavoro configurando tale comportamento l'illecito penale di cui all'art. 2 Legge 638 dell'11.11.1983. Il legislatore con la previsione normativa di cui all'art. art. 2, c. 1, Legge n. 638/1983 ha espressamente previsto la perseguibilità di tale comportamento con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a €. 1.033, prevedendo, altresì, per gli organi di vigilanza che rilevino tale ipotesi di reato, l'ammissione del trasgressore - datore di lavoro al versamento di tali quote entro 3 mesi dall'accertamento o dalla notifica dell'accertamento (art. 1, D. Lgs. N. 211/1994); se provvede nei termini fissati, il datore di lavoro non è punibile. A tal proposito, con Sentenza n. 1855 del 18 gennaio 2012, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che il datore non può essere condannato per l'omissione contributiva se non ha avuto la concreta possibilità di usufruire del termine di tre mesi**

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

**per effettuare il versamento delle ritenute non pagate e far così scattare la causa di non punibilità.**

### **Disciplina generale**

Il meccanismo della contribuzione è congegnato in maniera che la maggior parte dei contributi sono a carico del datore di lavoro, mentre per una quota minore sono a carico del lavoratore; tuttavia, anche **per le quote a carico dei dipendenti , il soggetto obbligato al versamento è sempre il datore di lavoro, che deve trattenere sulla retribuzione corrisposta al dipendente la quota contributiva a carico di quest'ultimo e poi versarla all'INPS.**

Trattasi, quindi, di un **obbligo contribuito "indiretto"** che incombe in capo al datore di lavoro, in relazione al quale egli agisce come "sostituto" responsabile verso l'INPS. In particolare, **il datore di lavoro è obbligato ad effettuare prima la "ritenuta" sulle retribuzioni corrisposte al dipendente, e poi a versare le stesse all'ente assicuratore.**

Mentre **l'omesso versamento della quota a carico del datore di lavoro**, cioè di sua esclusiva spettanza, **è stato depenalizzato** (artt. 32, 35 e 36 della Legge 24 novembre 1981, 689) **ed è punito con una sanzione amministrativa** (ad eccezione che tale omissione non sia conseguenza dell'omissione di una registrazione o di una denuncia che lo stesso è tenuto ad effettuare), **l'omesso versamento delle ritenute, trattenute sulla retribuzione, configura un ipotesi di delitto punito con la reclusione fino a tre anni e multa fino a €. 1.033** (art. 2, c. 1, Legge n. 638/1983).

Tuttavia **il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento** (art. 1, D.Lgs. N. 211/1994).

La differenza nell'impianto sanzionatorio previsto deriva dalla circostanza che il legislatore ha inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro riguardo a somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti.

### **Ambito di applicazione**

**Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti fino al 2007** era previsto per la generalità di lavoratori dipendenti, **ad eccezione** dei **datori di lavoro agricoli** che assumevano lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.

Solo con l'art. 1, c. 1172, della Legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) il legislatore ha esteso anche ai datori di lavoro agricoli l'ipotesi di reato contemplato all'art. 2, c. 1, della Legge 638/1983.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro agricolo che abbiano ommesso il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione sono puniti, come tutti gli altri datori di lavoro, con la reclusione fino a tre anni e la multa fino €. 1.033.

L'art. 39 della legge 183/2010 estende il reato di ommesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto dall'art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, per i soli lavoratori dipendenti, anche all'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tale innovazione comporta che il committente che non versa alla gestione separata, è equiparato "in toto" al datore di lavoro che non versa le trattenute previdenziali dei lavoratori subordinati.

La sanzione è: "La reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.033" che, tuttavia, non trova applicazione in caso di ommesso versamento entro 3 mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

### **Insorgenza dell'illecito penale**

L'art. 2, c. 1, della Legge n. 638/1983 ha posto, nel tempo, alcuni **problemi interpretativi circa la sussistenza dell'illecito con riferimento all'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia pagato, in concreto, le retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti.**

Al fine di dirimere tale problema interpretativo, che ha altresì comportato numerosi contrasti giurisprudenziali, è intervenuta una **sentenza resa dalle Sezioni Unite Penali dalla Corte di Cassazione, la n. 10/2003**, che ha previsto che "*Il delitto di ommesso versamento agli enti previdenziali preposti alla riscossione delle ritenute previdenziali ed assistenziali è configurabile solo allorquando il datore di lavoro abbia corrisposto la retribuzione ai propri dipendenti*".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza *de quo*, affermano che il legislatore con l'art. 2, c. 1, Legge n. 638/1983 ha inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di somme percepite dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti.

### **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, n.1855 del 18 gennaio 2012**

Con **sentenza del 3 novembre 2010 la Corte di appello di Cagliari**, confermando la sentenza del Tribunale di Lanusei in data 29 aprile 2008, aveva affermato la colpevolezza di ----- in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 2, comma *I-bis*, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a lei ascritto per avere, quale responsabile della ditta "----- S.r.l.", omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo dal maggio al novembre 2003.

La sentenza affermava che il termine di tre mesi concesso dall'art. 2, comma *I-bis*, ultimo periodo, legge n. 638 del 1983 al datore di lavoro per provvedere al versamento delle ritenute, con conseguente non punibilità del reato, decorreva - difettando la prova che l'imputata avesse ricevuto la notifica dell'accertamento della violazione - dalla data di notifica del decreto di citazione a giudizio. La Corte territoriale aveva, inoltre, ritenuto provato l'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti relativamente al periodo cui si riferiva la contestazione.

Avverso la sentenza aveva proposto ricorso l'imputata, deducendo:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Affermava la ricorrente che *«il decreto di citazione a giudizio, soprattutto se formulato in modo sintetico, non può integrare un atto "sostitutivo" rispetto a quello di cui all'art. 2 del d.l. n. 463/1983, non ponendo il datore di lavoro nelle condizioni di avere reale ed effettiva contezza del tenore dell'accertamento INPS, risultante omesso»*.

Si afferma, inoltre, in punto di accertamento dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, che i giudici di merito l'hanno fondato sulla verifica dell'esistenza dei modelli D.M. 10, attribuendo a detta documentazione una funzione probatoria che non le è propria.

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, assegnataria del ricorso, con ordinanza del 7 giugno 2011, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen. Nell'ordinanza si rilevava l'esistenza di un contrasto, non composto, nella giurisprudenza di Legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dalla omessa

contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'INPS ovvero dalla carenza di prove sul punto.

In merito alcune decisioni hanno affermato che in tale ipotesi il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento delle somme dovute decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio; qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del processo l'imputato può chiedere al giudice un rinvio al fine di provvedere all'adempimento.

Altro orientamento giurisprudenziale ammette che l'avviso di accertamento delle violazioni possa essere surrogato dal decreto di citazione a condizione che lo stesso contenga la specifica indicazione delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, con l'invito a pagarle, la messa in mora del datore di lavoro e l'avvertimento che il mancato pagamento comporta la punibilità del reato.

**Quesito sottoposto alle sezioni unite penali**

**«Se, ed eventualmente a quali condizioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia da ritenere equivalente, nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all'I.N.P.S., alla notifica dell'accertamento della violazione, non effettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende non punibile il fatto».**

**Quesito di diritto**

## Giurisprudenza

### **Contenuti della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni Unite penali, n.1855**

La questione giuridica fondamentale, e pregiudiziale rispetto al quesito posto alle Sezioni Unite, che divide le opposte tesi, delle quali in sentenza vengono esposte le argomentazioni principali, è costituita dalla natura della contestazione o della notifica dell'avviso di accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale e del successivo decorso del termine per adempiere, ai quali la seconda tesi attribuisce natura di condizione di procedibilità dell'azione penale, mentre la prima esclude tale natura. Questione che non esaurisce i dubbi interpretativi posti dalla norma per i termini in cui è formulata e che si prospettano soprattutto se si aderisce all'indirizzo interpretativo prevalente.

Per risolvere la questione occorre partire dall'esame della natura e funzioni delle condizioni di procedibilità, così come regolate dal codice di procedura penale, anche se è incontrovertito che le stesse possano essere previste anche da leggi speciali, e dei rapporti delle medesime con l'ordinamento costituzionale.

Orbene, è indubbio che le condizioni di procedibilità costituiscono un limite all'obbligo imposto dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ovviamente in presenza di una notizia di reato.

Obbligo di esercitare l'azione penale che non si configura, pertanto, come normativamente inderogabile, ma la cui limitazione, che rientra nella discrezionalità del legislatore statale e costituisce eccezione all'opposta e generale regola della azione penale incondizionata (Corte cost., ord. n. 33 del 2003), deve trovare la sua giustificazione nella tutela di prevalenti interessi pubblici, come nelle ipotesi in cui la procedibilità è subordinata alla autorizzazione a procedere (art. 343 cod. proc. pen.), in relazione ai reati richiamati nell'art. 313 cod. pen., che offendono la personalità internazionale o interna dello Stato, ovvero subordinata alla istanza o richiesta di procedimento (artt. 341 e 342 cod. proc. pen.), nelle ipotesi di particolare estensione della giurisdizione penale e di altre eccezionali o, infine, nella necessità di evitare alla persona offesa ulteriori danni (artt. 336 e ss. cod. proc. pen., 120 cod. pen.), che potrebbero derivarle dal procedimento penale, come nell'ipotesi della querela, in relazione a determinate tipologie di reato (violenza sessuale, nei limiti in cui è prevista la perseguibilità a querela, ed altri minori), che coinvolgono esclusivamente la vittima dell'illecito penale, e nei quali la condizione di procedibilità è espressione della esigenza di tutelare i diritti della persona, anche essi di rilevanza costituzionale.

Deve ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittima una deroga legislativa all'immediato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, nell'ipotesi in cui il reato si sia già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, se non giustificata da prevalenti interessi pubblici rispetto a quello dello Stato alla punizione dell'autore dell'illecito (cfr. per un'applicazione di tale principio in materia di reati tributari: Corte cost., sent. n. 89 del 1982).

Peraltro, le norme che introducono condizioni di procedibilità dell'azione penale hanno indubbia natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, sicché non ne è consentita l'interpretazione analogica e devono essere espressamente ed esplicitamente dichiarate tali dal legislatore.

Orbene, va in primo luogo rilevato che l'art. 2, comma *l-ter*, d.l. n. 463 del 1983 non subordina affatto l'esercizio dell'azione penale alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell'ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere.

Al contrario, l'art. 2, comma *l-bis*, prevede esclusivamente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionatosi, per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire, e, quindi, prevede una tipica causa di non punibilità, non dissimile da altre frequentemente

previste dal codice penale, destinate ad operare solo sul piano sostanziale (a titolo di esempio: artt. 308; 387, comma secondo; 463 cod. pen.).

Sicché la qualificazione dei citati elementi come condizione di procedibilità dell'azione penale è frutto esclusivo di un'elaborazione interpretativa che trova solo un vago aggancio nel dato normativo (obbligo per l'ente previdenziale di trasmettere senza ritardo la *notitia criminis* una volta avvenuto il pagamento o decorsi i tre mesi per adempiervi), ma non trova riscontro nella lettera della norma, né giustificazione nella individuazione di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello della punizione del colpevole di un reato, che possa giustificare la deroga al principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale stabilito dall'art. 112 della Costituzione.

L'interesse pubblico prevalente sull'esigenza di punire il colpevole del reato non può essere certamente ravvisato in quello economico dell'ente previdenziale ad una definizione amministrativa del contesto o in quello più generale ad una deflazione del contenzioso penale.

Deve essere, pertanto, escluso che la notifica dell'accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi costituiscano una condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ponendosi una tale configurazione in contrasto con la chiara lettera della norma e dovendosi configurare rilevanti dubbi di costituzionalità della norma medesima nella interpretazione che attribuisce ad essi tale natura.

Conclusivamente si deve affermare sul punto che l'art. 2, comma I-bis, secondo periodo, legge n. 638 del 1983, introdotto dall'art. 1 d.lgs. n. 211 del 1994, ha modificato i termini e le modalità di operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente, introducendo, prima dell'invio della *notitia criminis*, un meccanismo, costituito dalla contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, finalizzato ad agevolare la definizione del contenzioso in sede amministrativa, nel termine all'uopo concesso al datore di lavoro, senza introdurre una condizione di procedibilità del reato.

A ben vedere il comma 1-ter del citato art. 2, secondo il quale «*la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma I-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto*» costituisce solo una deroga all'obbligo di riferire, "senza ritardo" - peraltro il termine è ripetuto nello stesso comma 1-ter - la notizia di reato al pubblico ministero, imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 347 cod. proc. peno e, in generale, al pubblico ufficiale dall'art. 331, comma 2, cod. proc. pen., posponendone l'adempimento.

Sicché non vi è ragione di dubitare che il pubblico ministero eserciti ritualmente l'azione penale per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione del conteso in sede amministrativa, così come esercita l'azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dai citati art. 347 e 331 cod. proc. Pen.

La Corte di Cassazione, sgomberato il campo dall'esaminato profilo della questione di diritto, che si prospettava pregiudiziale, prosegue affrontando la problematica posta dal sistema normativo, per come formulato, in relazione a disfunzioni patologiche del procedimento per la definizione del contenzioso in sede amministrativa, peraltro particolarmente frequenti.

Sul punto occorre rilevare che, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte, non contrastato da pronunce di segno opposto, la notifica dell'accertamento della violazione non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi a detta notifica il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. 3, n. 9518 del 22/02/2005, Jochner; Sez. 3, n. 20753 del 13/01/2006, Agostani; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis).

Deriva da tale sistema di notificazione che le contestazioni più frequenti, aventi ad oggetto la omessa notifica dell'accertamento della violazione, riguardano proprio la regolarità della notificazione stessa e la conseguente mancata ricezione dell'avviso di accertamento da parte del destinatario.

Si verificano, pertanto, con una certa frequenza, anomalie nel rapporto tra instaurazione del procedimento penale e tentativo di definizione amministrativa del contenzioso tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale rispetto allo schema normativo, nel senso che l'azione penale viene esercitata, benché l'imputato non sia stato messo in condizione di usufruire della causa di non punibilità prevista dalla legge.

In altre materie, in cui è previsto un procedimento amministrativo finalizzato a consentire la regolarizzazione della violazione in quella sede con effetto estintivo del reato, è espressamente stabilita la sospensione del procedimento penale (art. 23, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758) fino alla verifica dell'adempimento o inadempimento in sede amministrativa (art. 21, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo).

In altre ancora, in cui è pure prevista la possibilità di definizione del contesto in sede amministrativa con effetto estintivo del reato, la necessità di sospendere il procedimento penale (Sez. 3, n. 5254 del 05/03/1979, Zadro; Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, Garetti; Sez. 3, n. 3853 del 18/01/1980, De Luca; Sez. 3, n. 2281 del 19/12/1981, dep. 1982, Mastrogiacomo) è stata desunta dall'obbligo imposto all'autorità giudiziaria di inviare alla competente intendenza di finanza gli atti per l'eventuale conciliazione amministrativa (art. 11, terzo comma, legge 3 gennaio 1951, n. 27, contenente modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei Sali e dei Tabacchi).

L'art. 2, comma I-ter, d.l. n. 463 del 1983, nel regolare i rapporti tra l'esercizio della facoltà, attribuita al datore di lavoro, di fruire della causa di non punibilità prevista dal comma I-bis, ultima parte, ed il procedimento penale, ovvero al fine di impedire l'esercizio dell'azione penale in presenza di una causa di non punibilità, ha esclusivamente previsto, autorizzandola, la posticipazione dell'invio della denuncia di reato al pubblico ministero al versamento delle ritenute non corrisposte da parte del datore di lavoro o alla scadenza del termine per provvedervi.

Nulla è, invece, previsto dalla norma con riferimento all'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto prima che l'imputato sia stato messo in condizioni di fruire della causa di non punibilità o per l'omessa contestazione e notificazione dell'accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione dell'accertamento.

Questa carenza del quadro normativo nell'ipotesi di patologie nel funzionamento del sistema previsto dalla legge riguardo al rapporto tra il possibile verificarsi della causa di non punibilità e la trasmissione della notizia di reato è all'origine del contrasto interpretativo rilevato tra le varie pronunce di questa Corte che può essere risolto solo mediante l'applicazione di principi di carattere generale.

Deve essere, quindi, affermato che la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento delle violazioni è connessa all'adempimento dell'obbligo, secondo la formulazione dell'art. 2, comma I-bis, da parte dell'ente previdenziale di rendere noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavoro l'accertamento delle violazioni, nonché le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede penale, a differenza di quanto previsto dal quadro normativo previgente alla riforma di cui al d.lgs. 24 marzo 1994, n. 211, che attribuiva al datore di lavoro la mera facoltà di provvedere a detto versamento entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'adempimento senza collegarlo ad un obbligo di contestazione o comunicazione da parte dell'ente previdenziale.

L'esercizio della facoltà di fruire della causa di non punibilità, pertanto, può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma I-bis,

ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tutte le informazioni sì che l'accesso alla causa di non punibilità risulti concretamente assicurato.

Incombe, perciò, in primo luogo sull'ente previdenziale l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero.

Sarà, poi, compito dello stesso pubblico ministero verificare che l'indagato sia stato posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l'ente previdenziale perché adempia all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dall'art. 2, comma I-bis, d.l. n. 463 del 1983.

Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che l'imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l'eventuale richiesta di rinvio formulata dall'imputato, finalizzata a consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute, tenuto conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, sicché tale sospensione giustifica il rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa.

Per dare concretezza ed effettività all'esercizio della facoltà da parte dell'imputato di effettuare il versamento delle ritenute all'ente previdenziale si deve rilevare che l'avviso dell'accertamento inviato dall'ente al datore di lavoro contiene l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi all'uopo concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.

Per avere la certezza, quindi, che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito, così come prima di lui il pubblico ministero, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica dell'accertamento, se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge.

**Risposta  
quesito  
sottoposto alle  
sezioni unite  
penali**

Al quesito posto alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la possibile equivalenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell'avviso di accertamento delle violazioni,

pertanto, deve essere data risposta nel senso che **«il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso».**

Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, come precisati.

Se, poi, il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.